

Copertura Indennità giornaliera

COSA E CHI È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura?

Poste Assicura paga all'assicurato un'indennità giornaliera in base alla Somma Assicurata scelta in caso di:

- **Ricovero, Day Hospital o Day Surgery** per Infortunio, Malattia o parto
- **convalescenza domiciliare** successiva al ricovero
- **ingessatura**
- **inabilità temporanea totale** in seguito a Infortunio.

In caso di lungodegenza (quindi in caso di ricoveri con durata superiore ai 20 pernottamenti) è prevista una maggiorazione dell'indennità erogata.

Q Cosa vuol dire inabilità temporanea totale?

 La perdita temporanea e totale della capacità di svolgere le normali attività a seguito di Infortunio.

 L'assicurato può inoltre usufruire delle prestazioni di **Assistenza alla persona e Prevenzione** a sua disposizione (► *Assistenza alla persona e Prevenzione*).

La copertura a colpo d'occhio

Copertura	Somme assicurate a scelta			
Indennità giornaliera in caso di <ul style="list-style-type: none">• Ricovero, Day Hospital o Day Surgery• Convalescenza domiciliare• Immobilizzazione (gessatura)• Inabilità temporanea totale in seguito a Infortunio	50 euro	100 euro	200 euro	400 euro
Maggiorazione per lungodegenza (indennità aggiuntiva in caso di ricoveri maggiori a 20 pernottamenti)	25 euro	50 euro	100 euro	200 euro
Assistenza alla persona e Prevenzione				
Servizi di Assistenza in caso di necessità dovuta a Infortunio o Malattia + Ogni anno è inclusa una visita specialistica o un esame diagnostico gratuito a scelta tra quelli previsti + L'assicurato ha inoltre accesso a tariffe agevolate all'interno del Network PosteProtezione				

Nella definizione di **Infortunio** sono sempre compresi anche questi eventi:

- asfissia non di origine morbosa
- avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita
- annegamento
- assideramento e congelamento, colpi di sole, di calore o di freddo
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell'assicurato
- lesioni derivanti da tumulti popolari se l'assicurato non vi ha preso parte attiva
- conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio
- lesioni determinate da sforzi

- ernie traumatiche ed ernie addominali da sforzo
- rottura sottocutanea del tendine d'Achille
- malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici
- infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio
- morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria
- folgorazione
- atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero

Chi si può assicurare?

Si possono assicurare le persone che alla sottoscrizione:

- non hanno ancora compiuto 80 anni
- risiedono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
- hanno sottoscritto il Questionario sanitario

Per ogni assicurato, la copertura dura fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'80° anno.

 È possibile assicurare un massimo di 6 persone, ciascuna con le sue coperture.

Chi non si può assicurare?

Non si possono assicurare le persone che:

- sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS
- svolgono le attività professionali definite "non assicurabili" oppure sono non lavoratori (► *Classificazione delle attività professionali* allegata a questo contratto).

Se durante il periodo di assicurazione l'assicurato ricade in una di queste categorie che non si possono assicurare, il contraente o l'assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile).

Poste Assicura, in seguito alla comunicazione dell'aggravamento del rischio, può recedere dal contratto con effetto immediato, e lo comunica per iscritto al contraente o all'assicurato entro un mese dalla ricezione dell'avviso o dal momento in cui ha saputo dell'aggravamento del rischio.

I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili. Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui il cliente ha comunicato l'aggravamento del rischio o Poste Assicura ne viene a conoscenza.

Cosa succede se l'assicurato cambia attività professionale?

Se l'assicurato cambia attività professionale, il contraente o l'assicurato lo deve comunicare il prima possibile a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). La comunicazione può essere fatta in ufficio postale (► *Come, quando e perché si può modificare il contratto?*).

Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura può recedere dal contratto. Se il cambiamento dell'attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza.

Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all'elenco delle professioni (► *Classificazione delle attività professionali*). Se un'attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un'attività in elenco.

Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come "non assicurabili", Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.

Se l'Infortunio:

- avviene prima che il contraente o l'assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso oppure
- se è conseguenza di un'attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un'altra attività:
 - l'indennizzo è dovuto per intero se l'attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza
 - l'indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nell'elenco delle professioni, se l'attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza.
 - non viene pagato alcun indennizzo se l'attività rientra tra quelle indicate come "non assicurabili".

 La Classe di rischio è l'insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio.

Cos'è e cosa prevede la Carenza?

La Carenza è il periodo di tempo compreso tra la sottoscrizione del contratto e il momento in cui si è coperti dall'assicurazione.

Vuol dire che se la Malattia avviene in quel periodo l'assicurato non ha diritto all'indennizzo.

I periodi di Carenza sono:

Copertura	Carenza
Malattia	30 giorni
Malattia sconosciuta sopraggiunta prima della Sottoscrizione	90 giorni
Infortuni	Nessuna
Parto cesareo	300 giorni
Aborto e malattie della gravidanza e puerperio	30 giorni

Se l'assicurato aveva già sottoscritto un contratto sulla salute con Poste Assicura e lo sostituisce con questo contratto senza interrompere la copertura precedente (► *Come, quando e perché si può modificare il contratto?*), i giorni di Carenza si calcolano solo:

- sulle nuove garanzie, diverse da quelle del contratto precedente
- sulla parte di Somma Assicurata che supera quella precedente.

Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

L'indennità da inabilità temporanea totale viene pagata solo in Italia, anche se il sinistro è avvenuto all'estero.

IN CASO DI SINISTRO

Quando viene pagata l'indennità?

Poste Assicura corrisponde **una sola indennità alla volta**, ad eccezione della maggiorazione per lungodegenza che si somma alla indennità da ricovero.

Indennità da Ricovero – Day Hospital - Day Surgery

All'assicurato ricoverato a seguito di Infortunio, Malattia o parto, Poste Assicura paga un'indennità per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura, per un **massimo 365 giorni** per ogni Anno Assicurativo.

I giorni di degenza si calcolano sommando i pernottamenti, a prescindere dall'orario di accettazione e dimissione.

Se l'assicurato è stato ricoverato per almeno 20 pernottamenti consecutivi, a partire dal 21° pernottamento Poste Assicura paga l'indennità giornaliera e la maggiorazione per lungodegenza.

In caso di **Day Hospital e/o Day Surgery** Poste Assicura paga l'indennità giornaliera indicata in polizza per un **massimo di 50 giorni per sinistro**.

- ⊗ L'indennità non è prevista per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali eseguiti solo a scopo di diagnosi.

L'indennità viene pagata alla fine della degenza ospedaliera e dopo che l'assicurato ha presentato copia conforme all'originale della cartella clinica e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che riporta la diagnosi dettagliata e il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura.

Indennità da convalescenza

Poste Assicura paga un'indennità giornaliera se l'assicurato viene ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia con **almeno 2 pernottamenti** e i medici prescrivono un periodo di convalescenza domiciliare.

- ☂ L'indennità viene pagata per il numero di giorni di convalescenza prescritti dal medico che firma le dimissioni ospedaliere, per un **massimo di 30 giorni** per sinistro.

Indennità da immobilizzazione (ingessatura)

Poste Assicura paga un'indennità giornaliera se l'Infortunio o la Malattia comportano una frattura o una lesione di capsula legamentosa, comprovata da referto radiologico, che richiede l'ingessatura o il tutore immobilizzante esterno equivalente non amovibile autonomamente in autonomia dall'assicurato.

- ☂ L'indennità viene pagata dal giorno dell'ingessatura o dell'applicazione del tutore fino al giorno della sua rimozione, per un **massimo di 60 giorni** per sinistro.

L'*Indennità da immobilizzazione* si estende anche alle fratture per cui non è possibile applicare un tutore immobilizzante o un'ingessatura:

- ⊗ frattura del bacino o dell'anca
- ⊗ frattura cranica
- ⊗ frattura di almeno 6 costole
- ⊗ frattura della colonna vertebrale
- ⊗ frattura del femore
- ⊗ frattura dello sterno.

Per il pagamento dell'indennità, il giorno dell'ingessatura o applicazione del tutore e quello della sua rimozione sono considerati come un solo giorno.

 L'*Indennità da immobilizzazione* non viene pagata:

- fino a che l'assicurato è ricoverato o fino a che percepisce l'indennità da convalescenza o da inabilità temporanea totale
- per le fratture ossee di un singolo dito del piede o della mano e delle ossa nasali.

Indennità da inabilità temporanea totale

Se l'Infortunio ha causato inabilità temporanea totale al lavoro, Poste Assicura paga un'indennità giornaliera per tutto il periodo in cui sono necessarie le cure mediche. L'Infortunio può essere avvenuto in qualsiasi momento, anche sul lavoro o nel tempo libero.

Ogni certificato medico deve essere rinnovato alla scadenza.

La **Franchigia è di 7 giorni**: vuol dire che Poste Assicura paga l'indennità a partire dall'8° giorno dopo l'Infortunio per un **massimo di 365 giorni**.

In caso di **Ricovero** viene corrisposta l'indennità da ricovero e non è prevista franchigia.

In caso di **ingessatura** viene corrisposta l'indennità da immobilizzazione e non è prevista franchigia.

Le due indennità non sono cumulabili quindi viene riconosciuta prima quella da ricovero o gesso ed al termine, solo se permane lo stato di inabilità, viene riconosciuta la relativa diaria.